

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Ufficio federale dello sport
Servizio giuridico
Hauptstrasse 245-253
2532 Macolin

Consultazione sulla revisione totale della Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport

Egregi signori,

Con riferimento alla procedura di consultazione promossa dal Dipartimento federale della difesa, della protezione e della popolazione e dello sport (DDPS) lo scorso 6 giugno 2008, l'autorità cantonale presenta le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Si conviene che è assolutamente necessario elaborare un nuovo testo legale visti gli innumerevoli cambiamenti e gli sviluppi intervenuti dal 1972 nel contesto dell'educazione fisica e dello sport in genere.

Tutto ciò che concerne l'educazione fisica, lo sport, il movimento, ha assunto un valore maggiore all'interno della nostra società.

Il bisogno di movimento e di sport è riconosciuto quale azione volta alla promozione della salute e del benessere in senso lato.

Risulta quindi condiviso il desiderio da parte della Confederazione di sostenere i programmi e i progetti finalizzati a promuovere la regolare attività motoria della popolazione di ogni età per tutti i fattori positivi che essa genera .

L'importanza dell'educazione fisica a scuola, dell'attività fisica e sportiva promossa attraverso il movimento di Gioventù e Sport, lo sport e la promozione al movimento nei confronti di tutte le fasce di età della popolazione, la formazione e l'educazione allo

sport, la problematica legata allo sport d'élite (scolarizzazione, doping, violenza, ecc.) sono ben racchiusi e contestualizzati nel progetto di legge posto in consultazione.

Se con la legge precedente era importante sancire il principio dell'attività sportiva, ora con questo nuovo testo si percepisce la volontà di valorizzare anche la qualità formativa ed educativa dell'attività motoria. È per tale motivo che si propone una modifica al titolo della legge (come già avvenuto con la nostra legge cantonale) e si usi la dicitura **“Legge federale sulla promozione dell'educazione fisica, dello sport e del movimento”**.

Nella Svizzera interna il termine “sport” viene utilizzato anche a scuola con la denominazione “Schulsport”, termine lessicale che in Ticino, come nella Svizzera romanda, si esprime con la dicitura “educazione fisica” a scuola e non semplicemente e solo “sport scolastico”. Sarebbe un grave errore incorrere quindi in una semplice traduzione letteraria.

Nell'ambito delle misure di promozione, programmi, progetti è indiscutibile che l'educazione fisica a scuola e Gioventù e sport rappresentino i settori d'azione più rilevanti rispetto ad altri, seppure significativi, regolati all'interno del progetto di legge.

Il sistema di finanziamento è quindi determinante sia per la promozione di questi settori ma anche per il sostegno a tutte le altre innumerevoli iniziative sportive di milizia in cui è giusto che l'ente pubblico intervenga sempre in modo sussidiario.

La novità più importante è rappresentata senz'altro dalla fetta complementare finanziaria che si vuole mettere a disposizione grazie all'abbassamento dell'età di Gioventù e sport a 5 anni con il programma di G+S Kids. Questa misura è da sfruttare in modo molto positivo per quanto concerne la promozione dell'attività sportiva sia nelle federazioni e nelle società sportive sia nella scuola (sport scolastico facoltativo - doposcuola - in sintonia con quanto enunciato nella Dichiarazione CDPE per quanto concerne la promozione del movimento nella fascia scolastica).

In generale si condivide la suddivisione in 8 Capitoli del progetto di legge (Disposizioni generali; Promozione dello sport e del movimento; Formazione; Sport di prestazione; Correttezza nello sport; Organizzazione e finanze; Esecuzione e misure amministrative; Disposizioni finali) che sintetizza correttamente i principali centri di interesse legati all'educazione fisica, al movimento, allo sport.

Basilare risulta comunque una chiara suddivisione delle competenze tra Confederazione, Cantone e Comuni sia in materia di contenuti, sia nell'ambito del finanziamento. Sarà pertanto determinante la stesura dell'Ordinanza che definirà le modalità applicative con riferimento ai rispettivi capitoli.

2. Considerazioni in merito ad alcuni articoli

Art. 1: Obiettivi

Correttamente sono indicate tutte le categorie di popolazione.

Nel rapporto esplicativo viene però indicato che lo sport rappresenta un importante contributo all'integrazione della popolazione domiciliata o proveniente dall'estero. Pertanto oltre all'incremento delle attività sportive motorie delle persone di tutte le fasce d'età sarebbe opportuno interessare altri gruppi di popolazione come per esempio coloro che sono in soprappeso o le popolazioni migranti.

Il capoverso a) sarebbe pertanto da completare nel modo seguente: **“incrementare le attività sportive e motorie delle persone di tutte le fasce di età e di tutti i gruppi di popolazione”**.

Il titolo della Legge parla di promozione dello sport e del movimento e quindi si suggerisce che nel capoverso b) e d) accanto a “sport” venga enunciato anche il termine “movimento” a cui con questa legge si vuol dare particolare importanza.

Art. 2: Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

Importante è che questi 3 attori possano lavorare insieme anche in futuro in modo efficace. Solo in questo modo gli obiettivi enunciati potranno essere raggiunti poiché in generale, nella promozione dello sport e del movimento, i lavori devono essere svolti in modo trasversale. Un’attenzione particolare dev’essere rivolta al principio di milizia e di sussidiarietà così come è indicato nel rapporto esplicativo.

Art. 6: Impianti sportivi d’importanza nazionale

Si condivide il fatto che la Confederazione elabori una Concezione degli impianti sportivi d’importanza nazionale (CISIN). Occorre rilevare comunque che la maggior parte degli impianti sportivi si trovano sul territorio dei Cantoni e in particolare dei Comuni con rispettive suddivisione di compiti diretti e indiretti a Organizzazioni-Strutture importanti. Diversi Cantoni e Comuni, e in particolare le Città, hanno a loro volta elaborato dei concetti degli impianti sportivi. Si ritiene che questo debba essere considerato dalla Confederazione e che quindi il capoverso 1 debba essere completato con la seguente frase: **“...che tenga conto dei concetti elaborati da Cantoni e comuni”**.

Per l’applicazione del CISIN sono necessari i mezzi finanziari della Confederazione. In questo caso ci si chiede chi dovrebbe se non la Confederazione sostenere impianti sportivi di importanza nazionale? La formulazione dovrebbe pertanto essere modificata con: **“La Confederazione concede aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d’importanza nazionale”**.

Sezione 2: Gioventù e Sport (art. 7-11)

Gioventù e Sport (G+S) è con l’educazione fisica scolastica obbligatoria il programma più importante di promozione dello sport e del movimento in Svizzera.

La suddivisione dei compiti e le modalità di finanziamento in seno a G+S hanno dato buoni risultati.

Giustamente nel commentario si afferma che non sono necessarie modificazioni di largo respiro del sistema attuale. Per contro si prende atto con piacere della novità proposta nel progetto secondo cui con la denominazione di G+S vengono accettati anche i ragazzi a partire dai 5 anni, per i quali si definisce un’offerta polisportiva adeguata a quell’età. L’introduzione di G+S Kids aumenta del 50% il potenziale di G+S, dal momento che finora approfittavano dell’offerta G+S solo i giovani dai 10 ai 20 anni. Si aderisce alla valutazione espressa nel commentario secondo cui il progetto rappresenta un investimento d’indubbio valore, soprattutto in considerazione del fatto che i ragazzi soffrono sempre più di carenze di movimento, di impaccio nelle azioni motorie, di difficoltà nel portamento e di obesità. L’effetto principale è che anche bambini sotto i 10 anni potranno approfittare di G+S sia che si “muovano” negli ambiti delle società sportive sia nell’ambito dello sport scolastico facoltativo.

Di particolare importanza nell’ambito della suddivisione dei compiti è l’affermazione nel commentario secondo la quale la Confederazione, indipendentemente dalla struttura che avrà G+S Kids, rimane responsabile anche per il futuro della concezione e del finanziamento dell’offerta di base nell’ambito di G+S. Per tale motivo la Confederazione dovrà finanziare l’aumento dei costi per l’indennizzo di corsi e campi di G+S Kids.

Art. 7: Programma

Si valuta positivamente l'abbassamento dell'età di G+S tuttavia, dal punto di vista della scuola, sussiste qualche problema strutturale dal momento che è stata scelta come età minima quella dei 5 anni compiuti e non l'età dei 4 anni compiuti, come è stabilito dal Concordato HarmoS. Dopo la messa in atto di HarmoS nei cantoni, anche l'età minima per G+S Kids dovrebbe pure essere anticipata a 4 anni.

Art. 9: Offerta di base

Si accoglie con favore la decisione secondo cui la Confederazione definisce l'offerta di base e la finanzia ai sensi dell'articolo 11, capoverso 1, del progetto di legge. Nel commentario viene precisato che l'offerta di base contiene, come sinora, corsi e campi di ragazzi e giovani come pure il sostegno dello sport giovanile mirato alla competizione e tutto questo nelle stesse dimensioni come stabilito dal diritto vigente. Non è tuttavia completamente chiaro se i corsi e i campi di G+S Kids faranno pure parte dell'offerta di base. I corsi e i campi di G+S Kids sono parte integrante dell'offerta di base. Il capoverso 1 deve, di conseguenza, essere precisato come segue:

“L'offerta di base di “Gioventù e Sport” comprende corsi e campi per ragazzi e giovani da 4 a 20 anni nonché il sostegno allo sport giovanile di prestazione”.

Art. 11: Finanziamento

È accolto con soddisfazione ed è considerato di natura vincolante il fatto che la Confederazione finanzia l'offerta di base.

Se non dovesse più essere garantito il finanziamento totale e unitario di tutte le indennità per corsi e campi di G+S (compresi quelli di G+S Kids), le conseguenze per tutto il sistema svizzero di promozione dello sport sarebbero assai gravi, poiché non tutti i cantoni sarebbero nella condizione di mettere a disposizione i mezzi mancanti. Né verrebbe più garantita la conduzione di G+S da parte della Confederazione in ossequio all'articolo 7, capoverso 1, comprese le disposizioni esecutive a livello cantonale.

Le Camere federali, nell'ambito del preventivo 2008, hanno approvato i mezzi necessari da parte della Confederazione relativi all'implementazione su tutto il territorio nazionale. Le attese dei diversi attori verrebbero sconfessate se nel progetto di legge non fosse previsto il completo indennizzo da parte della Confederazione. Sarebbe certamente difficile da accettare che l'indennizzo riconosciuto per un'offerta G+S Kids di un cantone (fino a CHF 2'400), non venisse riconosciuto per un'analoga offerta in un altro Cantone, e ciò in particolare perché i monitori hanno assolto tutti la stessa formazione e approntano la stessa offerta. Le conseguenze sfocerebbero in una disparità di trattamento delle associazioni, delle società, delle organizzazioni giovanili e delle scuole.

Art. 12-14

Sezione 1: Sport nella scuola

Come già rilevato nell'introduzione non si condivide il termine “Sport nella scuola” e si propone di usare il termine di “Educazione fisica nella scuola”.

Art. 12: Promozione delle opportunità di praticare sport e movimento a scuola

È positivo constatare che i compiti di promozione del movimento e dello sport giornaliero e di educazione al movimento siano da svolgere nelle scuole attraverso i Cantoni, così come il fatto che le scuole dispongano di adeguati impianti e materiale necessari per l'insegnamento dell'educazione fisica. Ci sembra comunque importante riconsiderare l'ordine di priorità dato ai capoversi che sembra poco coerente.

È auspicabile che il capoverso 2 diventi il cpv. 1 rappresentando la principale enunciazione “l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nelle scuole

elementari, nelle scuole medie, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali”.

In questo capoverso manca l'indicazione dell'entità minima delle ore ritenute indispensabili per quanto concerne le ore settimanali di educazione fisica obbligatorie . Ci si chiede se questo aspetto sarà precisato in una rinnovata Ordinanza oppure se questa impostazione è voluta nel senso di lasciare ai cantoni la competenza in materia di definizione dell'orario settimanale d'insegnamento. Una chiarificazione s'impone.

Sembra opportuno che il capoverso 3 diventi il numero 2. Si constata con piacere che il Consiglio federale intenda precisare l'entità minima ed i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica. Rimane ovviamente da chiarire se anche gli aspetti quantitativi soggiacciono alla stessa procedura.

Analogo interrogativo vale per quanto concerne i “principi qualitativi” consapevoli che il Consiglio Federale ha avviato il progetto sugli standard per la qualità e l'insegnamento dell'educazione fisica (qief.ch) attualmente in fase di consultazione e di elaborazione per quanto concerne il Cantone Ticino .

Si propone infine, sulla base di quanto già citato sopra, che il **capoverso 1** (“opportunità di praticare ogni giorno sport e movimento, disponibilità di materiale e impianti sportivi necessari per l'insegnamento dell'educazione fisica....”) **diventi il capoverso 3** .

Art. 13: Formazione e perfezionamento dei docenti

Per il capoverso 1 e 2 si ritiene che le enunciazioni siano troppo “deboli” dal momento che si avanza l'ipotesi che la Confederazione potrebbe sostenere in collaborazione con i Cantoni la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica. Lo stesso vale per quanto concerne l'ipotesi dei principi qualitativi per la formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Secondo noi è importante che la Confederazione sostenga la formazione dei docenti e definisca il piano di formazione di base, l'entità minima dei requisiti nella formazione dei docenti di educazione fisica così come i principi qualitativi per la formazione dei docenti che insegneranno educazione fisica nella scuola.

Ovviamente tutto ciò non può prescindere da una stretta collaborazione con la CDPE e con i cantoni, a cui spetta la formazione dei docenti, così da assicurare condizioni equivalenti a quelle previste per i docenti delle altre discipline.

Art. 14: Resoconto

Non può che rallegrarci il fatto che la Confederazione si interessi della costruzione di impianti sportivi e della formazione dei docenti di educazione fisica ma ci si chiede come sia possibile, da un punto di vista operativo e pratico, che i Cantoni possano riferire periodicamente alla Confederazione quanto da loro promosso nell'insegnamento dell'educazione fisica, nella costruzione di impianti sportivi e nella formazione dei docenti nella materia di educazione fisica .

Art. 15

La prospettata Scuola universitaria per l'insegnamento, la ricerca, i servizi nel campo delle scienze dello sport, nonché per la formazione e il perfezionamento così come il sostegno di progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport non può fare astrazione dal rapportarsi con le diverse istituzioni che in Svizzera sono incaricate della formazione dei docenti (Alte scuole pedagogiche e Università).

Ci si chiede pertanto se questa struttura non debba essere integrata nelle strutture esistenti e presenti nelle diverse regioni della Svizzera.

La concezione sul territorio svizzero in campo pedagogico, didattico e tecnico dell'educazione fisica è carente, manca di una certa conformità sul piano nazionale dato "l'individualismo" maturato in questi ultimi anni all'interno di ogni Istituto universitario in cui vi è una formazione nel campo delle scienze motorie. Si denota un regresso nelle competenze pedagogiche-didattiche finalizzate all'insegnamento pratico dell'educazione fisica a scuola, probabilmente proprio per la mancanza di un'uniformità di base dei concetti e dei contenuti di cui ogni neolaureato formato in scienze motorie dovrebbe essere in possesso. Il dialogo tra la Scuola universitaria professionale di Macolin e gli istituti responsabili per la formazione di docenti in scienze motorie sembra essersi indebolito in modo assai evidente proprio per quanto concerne le basi scientifiche culturali dell'attività motoria e dell'educazione fisica in generale.

Da ultimo si ribadisce che la durata della formazione, i contenuti e il rilascio di titoli abilitanti non possono dimenticare l'esistenza di precise normative elaborate dalla CDPE e valide su tutto il territorio svizzero. Non avrebbe quindi senso prevedere normative specifiche che esulano dai criteri generali previsti per tutte le altre discipline e settori scolastici.

Art. 16: Misure

È sicuramente ben visto e ritenuto necessario che vengano enunciate delle definizioni concernenti la promozione dello sport dei talenti e di prestazione: passo mai fatto prima in una legge federale.

Lo sport di prestazione e soprattutto quello di élite agiscono per lo più in campo nazionale e internazionale. Quindi le soluzioni a livello nazionale e internazionale si impongono. La Confederazione in collaborazione con Swiss Olympic dovrebbe provvedere ad assumere un ruolo centrale e direttivo e a mettere a disposizione i necessari mezzi finanziari. Né i Cantoni, né i Comuni, possono da soli assicurare questo compito. Quest'ultimi sono soprattutto incaricati della promozione dello sport di massa e di quello giovanile.

L'impegno della Confederazione sembra qui espresso in modo marginale: più adeguata sarebbe la seguente formulazione: **"La Confederazione sostiene la promozione dello sport giovanile di prestazione e dello sport di punta"**.

Nell'art. 17 sembra opportuno che anche i Comuni vengano considerati nell'ambito dell'assunzione dei costi in occasione di manifestazioni internazionali o di congressi in Svizzera di importanza europea o mondiale.

Capitolo 5: Correttezza nello sport

Ben vengano le normative espresse in fatto di correttezza nello sport, di misure atte ad assicurarla, così come le misure "anti-doping" enunciate nei vari articoli per i quali non vi sono ulteriori osservazioni particolari da esprimere.

3. Considerazioni finali


In conclusione si chiede che il progetto di legge definisca meglio:

- a) i compiti assegnati a Confederazione e ai cantoni. Questa chiarificazione non può ovviamente far astrazione dagli articoli costituzionali e dall'attuazione della nuova perequazione finanziaria adottata dalle Camere federali;
- b) a chi spetti la definizione dell'orario settimanale di educazione fisica nei diversi settori scolastici. Nella misura in cui questo aspetto rimanesse di competenza della Confederazione ne discende ovviamente una corrispondente partecipazione finanziaria;

- c) il ruolo della scuola universitaria professionale e il suo rapporto con il rinnovamento in atto della formazione dei docenti. Da questo punto di vista non è concepibile una diversità d'impostazione per quanto attiene il criterio delle ammissioni, la durata degli studi e il conferimento dei diplomi abilitanti all'insegnamento, ecc. rispetto a quanto sta avvenendo per il secondario I e II.

Vogliate gradire, Egregi signori, i sensi della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia: - Divisione della scuola
- Ufficio dell'educazione fisica scolastica
- Ufficio gioventù e sport
- Deputazione ticinese alle Camere Federali

